Contratto di affidamento alla Dr.ssa Giulia Brandinelli di un incarico *per attività di ricerca per l'aggiornamento dei materiali del "Centro di documentazione sulla storia delle donne artiste attive in Europa"*

Con la presente scrittura privata[1], da valere ad ogni effetto di legge

TRA

la Città metropolitana di Bologna (C.F. 03428581205) rappresentata dalla Dirigente del Settore Istruzione e sviluppo sociale, Dott.ssa Fabrizia Paltrinieri, domiciliata per la carica a Bologna in via San Felice, 25, che interviene nel presente atto non in nome proprio ma in ragione della sua carica

E

la Dott.ssa Giulia Brandinelli, nata a XXXXXXX (C.F. XXXXXXXXX, P.IVA 1687618100) e residente a XXXXXXXXX (d'ora in poi professionista)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1: Oggetto dell'incarico ed organizzazione dell'attività

La Città metropolitana di Bologna affida alla dottoressa Giulia Brandinelli un incarico *per attività di ricerca per l'aggiornamento dei materiali del "Centro di documentazione sulla storia delle donne artiste attive in Europa",* nell'ambito del progetto finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per lo svolgimento delle seguenti attività:

- aggiornare le schede bio-bibliografiche delle singole donne artiste (attive nel periodo 1800/1899), attraverso il reperimento e il vaglio della più recente bibliografia critica specifica;
- implementare le voci censite nel "Centro di documentazione", tramite l'aggiunta di eventuali nuove schede relative a identità di donne artiste attive in Europa dal 1800 al 1899 e fino ad ora sconosciute, ma riemerse grazie a nuovi studi;
- rendere fruibili online le voci bio-bibliografiche delle donne artiste, già censite nel "Centro di documentazione", o di nuovo reperimento, compilando la scheda predisposta da importare nel sito della Città metropolitana;
- collaborare alla programmazione di un ciclo di conferenze da svolgersi in autunno del 2026 (circa 5 appuntamenti);
- collaborare alla predisposizione di testi relativi alle artiste censite nel "Centro di Documentazione" da utilizzare come materiali per attività da svolgersi presso le scuole secondarie di secondo

[1] Artt.1350 e 2702 del codice civile

grado.

Le suddette prestazioni verranno eseguite dalla professionista con autonoma organizzazione di risorse, mezzi e attrezzature; inoltre, per la natura stessa dell'incarico, tutte le attività sono da svolgersi in stretta collaborazione e con la supervisione della Prof. Vera Fortunati, coordinatrice del progetto, e possono comportare la partecipazione ad incontri e riunioni.

Art. 2: Durata del contratto e scioglimento

Il presente contratto decorre[2] dalla data di sottoscrizione e scade il 31/12/2026.

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere redatta in forma scritta, accettata e controfirmata da entrambe le parti.

Art. 3: Impegni finanziari e modalità di pagamento per la realizzazione

Il corrispettivo complessivo è determinato nella misura di 6.000,00 euro, comprensivi di oneri fiscali e previdenziali.

A conclusione dell'incarico, la professionista trasmette una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti. Il compenso sarà liquidato in un'unica soluzione, previa acquisizione del parere positivo della coordinatrice del progetto e presentazione di regolare nota di debito/fattura o altro documento fiscalmente idoneo.

Art. 4: Disponibilità degli elaborati

Le parti concordano che tutti i prodotti realizzati sono di proprietà della Città metropolitana di Bologna che ne ha libertà di utilizzo autonomo per i propri fini istituzionali.

Art. 5: Inadempimento, recesso, risoluzione e impossibilità sopravvenuta

E' prevista l'applicazione di una penale nella misura del 2% del totale del corrispettivo per ritardo o inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1, a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre.

A seguito di reiterata applicazione della penale, il committente si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

[2] Al fine di garantire la realizzazione delle attività nei tempi stabiliti, il contratto sarà eseguibile dalla data sopra indicata, in ogni caso i competenti uffici effettueranno comunque i controlli previsti per legge e nel caso venissero accertate irregolarità in merito, si procederà all'immediata risoluzione del contratto e si provvederà a liquidare la quota parte spettante relativamente all'attività svolta

In caso di inadempimento totale delle prestazioni di cui all'art. 1, imputabili alla professionista, il presente contratto verrà immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni.
Il contratto può essere risolto nei seguenti ulteriori casi:
· per scadenza del termine o per avvenuto completamente delle prestazioni dedotte in contratto;
· per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
· per recesso ai sensi del successivo comma;
· per rinuncia.
Ciascuna delle parti firmatarie può recedere quando si verifichino:
· gravi inadempienze contrattuali;
· commissione da parte dell'incaricata di reati previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012;
· danneggiamenti a terzi o al committente imputabili a dolo o colpa grave;
· furto di beni da parte dell'incaricato;
· inosservanza da parte della professionista di obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato.
Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di violazione da parte della professionista degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.
Nel caso di risoluzione, tranne che per scadenza contrattuale, o nel caso di recesso anticipato, le parti dovranno darne motivata comunicazione scritta con preavviso di 15 giorni; la professionista ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni.

Art. 6: Responsabilità dell'esecuzione del contratto e delle verifiche del buon esito dell'incarico
La responsabilità dell'esecuzione del presente contratto è in capo alla Dirigente settore Istruzione e sviluppo sociale, Dott.ssa Fabrizia Paltrinieri, che verifica il corretto svolgimento dell'incarico e ne accerta il buon esito sulla base della documentazione prodotta dalla professionista.

Art. 7: Sicurezza
La professionista opererà in modo autonomo, osservando le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).
La Città metropolitana di Bologna resta estranea dalla responsabilità conseguente a qualsiasi danno diretto o indiretto, possa derivare a persone o cose nell'espletamento del servizio.

La professionista agli effetti contributivi ed assicurativi non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Città metropolitana di Bologna.
La professionista si impegna a rispettare tutte le indicazioni in materia di Sicurezza e a prendere visione della cartellonistica presente presso i locali/archivi che visionerà durante il suo incarico e funzionali all'evacuazione.
Per ogni eventuale problema connesso ai temi della sicurezza e della prevenzione il prestatore farà riferimento alla dirigente del Settore Istruzione e sviluppo sociale o suo delegato.

Art. 8: Responsabilità nel trattamento dati e rispetto normativa in materia di privacy – Nomina a responsabile esterno ed incaricato del trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Bologna. Tutti i dati personali di cui la Città metropolitana venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del GDPR n. 679/2016.
Dato atto dell'art. 7 del Regolamento[3] della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia di protezione dei dati personali[4], si individua la Dott.ssa Giulia Brandinelli quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessario all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti.
Al termine del contratto, ovvero nell'ipotesi di scioglimento, per qualsivoglia causa, del medesimo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.

Articolo 9: Tracciabilità dei flussi finanziari

La professionista si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 L.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Art. 10: Foro competente

Il presente contratto viene concluso in Bologna presso gli uffici della Città metropolitana di Bologna. Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bologna per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse nell'esecuzione del contratto.

[3] Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna
[4] Il testo del Regolamento di attuazione in materia di protezione dei dati personali della Città metropolitana di Bologna, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 20/09/2005 e coordinato con le modifiche successivamente apportate dalle deliberazioni del Consiglio provinciale n. 45 del 04/07/2006 e n. 91 del 12/12/2006, è reperibile sul sito internet della Città metropolitana di Bologna al seguente indirizzo www.cittametropolitata.bologna.it (sezione "Norme e regolamenti").

Art. 11: Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti alla stipula e l'esecuzione del presente atto sono a carico della professionista. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.4.1986 n. 131, il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. Il presente contratto non viene sottoposto a repertoriazione, ai sensi dell'art. 32 dell'ultravigente regolamento provinciale dei contratti.

Art. 12: Limitazioni a carico della professionista

È fatto espresso divieto alla professionista di dar luogo alla cessione del presente contratto e/o alla cessione del credito oggetto del medesimo a terzi.

Art. 13: Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal contratto individuale si rinvia alle disposizioni di legge e ai Regolamenti della Città metropolitana di Bologna reperibili sul sito internet www.cittametropolitana.bologna.it nella home page alla voce Documenti/Regolamenti.

Il presente contratto viene dalle parti letto, approvato e sottoscritto con firma analogica in quanto la professionista dichiara di non essere attualmente in possesso di firma qualificata o digitale.

La professionista	La Dirigente del Settore Istruzione e sviluppo sociale
Giulia Brandinelli	Dott.ssa Fabrizia Paltrinieri